

**Avv. Attilio Floresta**

**Avv. Prof. Antonino Longo**

*Docente Associato  
nell'Università di Catania*

**Dott. Massimiliano Longo**

Avv. Daniela Failla  
Avv. Raffaella Spagnolello  
Avv. Ivana Riolo  
Avv. Alessia Manola  
Avv. Piero Ciarcia  
Avv. Angelo Mirko Giordano  
Avv. Francesca Comis  
D.ssa Alessia Giglio  
D.ssa Miriam Gallo  
Dott. Antonio Basile  
D.ssa Graziella Cavallaro  
Dott. Giuseppe Giunta  
D.ssa Federica D'Agata

D.ssa M. Cristina Sofia  
Dott. Gianluca Di Maria  
D.ssa Daniela Amara  
D.ssa Melania Torre  
D.ssa Noemi Stracquadanio  
D.ssa Carmen Cali  
D.ssa Simona Fisichella  
D.ssa Elisa Savoca  
D.ssa Anna Lombardo  
Dott. Salvo Di Maria

Dott. Salvatore Treccarichi  
Rag. Marco Musumeci  
Dott. Daniele Di Maggio  
Dott. Pietro Imbesi  
Dott. Mario Caruso  
D.ssa Grazia Barberio  
Rag. Vita Cassone

Ing. Fulvio A. Cappadonna

**Consulenti**

Dott. Stefano Longo  
*già Primo Dirigente INAIL*  
Prof.ssa Eleonora Cardillo  
*Docente Aggregato  
di Ragioneria Generale  
nell'Università di Catania*

**Amministrazione**

Rezana Lika  
Grazia Maria Barbagallo  
Massimo Di Giovanni

**IVA PER CASSA DAL 1° GENNAIO 2013**

L'Iva "di cassa" diventa grande. Da meccanismo di differimento dell'imposta dovuta, attivabile per singole operazioni da parte dei contribuenti di ridotte dimensioni (fatture fino a 200 mila euro), diventerà un regime contabile che potrà essere adottato dai soggetti con volume di affari annuo fino a due milioni. Questo grazie all'art. 32-bis del dl 83/2012, aggiunto dal parlamento in sede di conversione, che recepisce in anticipo le disposizioni della direttiva 45/2012/Ue sulla contabilità Iva di cassa, sostituendole a quelle dell'art. 7 del dl n.185/2008. Vediamo le novità, che scatteranno però solo dopo l'emanazione delle disposizioni attuative.

***CARATTERISTICHE DEL "REGIME DI CASSA"***

I soggetti che adotteranno il nuovo regime liquideranno l'Iva in criterio di cassa sia per quanto concerne l'imposta sulle operazioni attive che quella sugli acquisti. Più precisamente:

- Relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari/committenti che agiscono nell'esercizio dell'impresa, l'imposta sarà esigibile al momento dell'incasso dei relativi corrispettivi da parte dei clienti
- Analogamente, il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi sarà esercitabile al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti ai fornitori.

Per coloro che si avvalgono del regime speciale, quindi, sarà differita all'atto del pagamento non solo la contabilizzazione dell'Iva "a debito", come previsto attualmente dall'art. 7 del dl n. 185/2008, ma anche la detrazione dell'imposta "a monte". Questo nell'ottica del tendenziale bilanciamento delle poste attive e passive verso l'erario, come previsto dall'art. 167-bis della direttiva Iva, aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 2013, dalla direttiva 45 del 2010. E' da evidenziare, però, che il differimento dell'esigibilità rimane assoggettato al limite temporale di un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione; decorso tale termine, dunque, l'Iva sulle operazioni imponibili dovrà essere comunque contabilizzata nel debito verso l'erario, mentre l'esercizio della detrazione dell'Iva sugli acquisti resterà sospeso fino a quando non si provvederà a pagare il fornitore. A tale riguardo, sarebbe pertanto opportuno modificare la norma al fine di prevedere quantomeno che, se si tratta di acquisti effettuati presso soggetti che si avvalgono, a loro volta, del regime di cassa, la detrazione è consentita, anche in mancanza di pagamento, dopo il decorso

**Floresta Longo e Associati**

di un anno, realizzandosi l'esigibilità dell'imposta. Il limite temporale di un anno non opera nel caso in cui, prima del decorso di tale termine, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali; in questo caso, dunque, la contabilizzazione dell'Iva a debito rimarrà sospesa fino all'incasso del corrispettivo.

### **SOGGETTI AMMESSI E MODALITA' DI ACCESSO**

Potranno avvalersi del regime speciale in esame i contribuenti con volume d'affari annuo non superiore a due milioni di euro, previa opzione da esercitare secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento dell'agenzia delle entrate. E' da ritenere che la scelta di avvalersi del regime di cassa riguarderà l'intera attività del contribuente, e non potrà essere esercitata, come invece avviene adesso, per le singole operazioni. L'applicazione del regime speciale dovrà comunque essere indicata nelle fatture emesse, anche se, diversamente che nel regime vigente, il diritto alla detrazione da parte del cessionario o committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non sia stato ancora pagato (naturalmente fatta salva l'ipotesi in cui anche il cessionario/committente si avvalga, a sua volta, del regime "di cassa").

**Esclusioni.** Come nelle vigenti disposizioni, sono previste alcune esclusioni. Il regime di cassa, infatti, non potrà essere applicato dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta (es. regime del margine), né per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (es. subappalti edili<sup>9</sup>). Sono "naturalmente" escluse dal regime di cassa, poi, le operazioni effettuate verso destinatari che non agiscono in veste di soggetti passivi.

**Decorrenza.** La data di applicazione del nuovo regime non è immediata, né è ancora nota; dovrà infatti essere individuata con un decreto del ministro dell'economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 83/2012. Il decreto ministeriale stabilirà inoltre le disposizioni attuative necessarie. Dalla data di applicazione del nuovo regime si intenderanno abrogate le disposizioni sull'esigibilità per cassa contenute nell'art. 7 del dl n. 185/2008.

In merito alla decorrenza, si deve osservare che il citato art. 167-bis della direttiva, nell'autorizzare in via generale gli stati membri ad istituire, dal 2013, il regime di cassa per i contribuenti con volume d'affari fino a 500 mila euro, prevede che tale limite possa essere elevato fino a due milioni, ma occorre consultare previamente il comitato Iva. La consultazione non è necessaria solo per gli stati membri che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano applicato una soglia superiore a 500 mila euro.